



**TRIBUNALE ORDINARIO
DI VITERBO**



**ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI VITERBO**

PROTOCOLLO SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Viterbo, 16 gennaio 2026.

Premessa

Parte I Previsioni generali

Art. 1 (Definizioni)

Art. 2 (Oggetto)

Art. 3 (Finalità)

Parte II Processo civile

Art. 4 (Presentazione dell'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato)

Art. 5 (Documentazione da allegare all'istanza di ammissione)

Art. 6 (Verifica sulle condizioni per fruire del beneficio. Richieste di integrazione dell'istanza)

Art. 7 (Presentazione dell'istanza di liquidazione dei compensi)

Art. 8 (Verifica della permanenza delle condizioni per fruire del beneficio al momento della richiesta di liquidazione)

Art. 9 (Revoca dell'ammissione al beneficio)

Art. 10 (Decreto di liquidazione dei compensi)

Parte III Processo penale

Art. 11 (Presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Soggetti legittimati, uffici di presentazione e modalità)

Art. 12 (Contenuto dell'istanza e allegati)

Art. 13 (Verifica della documentazione e richieste di integrazione)

Art. 14 (Definizione dell'istanza di ammissione al beneficio)

Art. 15 (Presentazione dell'istanza di liquidazione dei compensi)

Art. 16 (Difesa d'ufficio di persona insolvente)

Art. 17 (Difesa d'ufficio di persona irreperibile)

Art. 18 (Richieste di integrazione dell'istanza di liquidazione)

Art. 19 (Revoca dell'ammissione al beneficio)

Art. 20 (Decreto di liquidazione dei compensi)

Parte IV Attività delle cancellerie

Art. 21 (Comunicazione alle parti interessate)

Art. 22 (Segnalazione al giudice delle istanze o delle comunicazioni)

Art. 23 (Segnalazione al giudice del deposito degli accertamenti tributari richiesti)

Art. 24 (Verifica della sottoscrizione delle istanze)

Parte V Ufficio del giudice di pace

Art. 25 (Previsioni generali. Disposizioni speciali)

Parte VI Disposizioni finali

Art. 26 (Pubblicazione)

Art. 27 (Durata)

Art. 28 (Verifiche periodiche)

Art. 29 (Modifiche)

Art. 30 (Abrogazioni)

Allegato 1

Istruzioni operative per la presentazione dell'istanza di liquidazione tramite il sistema informatico SIAMM (art. 7, comma 2; art. 15, comma 1)

Modulistica

Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale. Modulo 1 (art. 11, comma 1).

Provvedimento di ammissione al beneficio nel processo penale. Modello 2 (art. 14, comma 1).

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal difensore. Modello A (art. 15, comma 4, lett. d).

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal soggetto ammesso al beneficio. Modello B (art. 15, comma 4, lett. g).

Criteri di liquidazione nei processi civili.

- Tribunale.
- Ufficio del Giudice di pace.

Tabelle di liquidazione nei processi penali.

- Tribunale.
- Ufficio del Giudice di pace.

PREMESSA

La disciplina normativa del patrocinio a spese dello Stato, contenuta nel testo unico delle spese di giustizia, indica criteri specifici per fruire del beneficio, ma non regola con altrettanta specificità gli aspetti procedurali, lasciando ampi spazi all'interpretazione degli operatori. Si avverte, perciò, la necessità di fissare criteri uniformi di applicazione delle norme primarie, soprattutto in tema di presentazione delle istanze, di richieste integrative della documentazione, di ammissione al beneficio e di revoca dello stesso. Parimenti, appare opportuna una regolamentazione della fase di liquidazione dei compensi ai difensori che hanno prestato la loro opera professionale, rendendo il relativo procedimento snello e il più possibile chiaro e certo.

La Magistratura e il Foro di Viterbo hanno ritenuto opportuno confrontarsi su queste tematiche e predisporre un documento unitario che racchiuda regole condivise e improntate alla reciproca collaborazione.

Il protocollo che ne è scaturito, pur privo di forza cogente, rappresenta un utile strumento per agevolare il lavoro delle parti contraenti, che pertanto si impegnano a rispettarlo e a farlo rispettare dai propri rappresentati.

La previsione sia di un periodico controllo dello stato di attuazione del protocollo, sia di proposte delle eventuali modifiche al testo approvato garantisce la dovuta flessibilità nell'applicazione dell'accordo, stimolandone nel contempo la piena osservanza.

PARTE I PREVISIONI GENERALI

Art. 1

(Definizioni)

1.- Ai fini del presente protocollo valgono le definizioni che seguono:

- (a) testo unico: il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia;
- (b) ufficio giudiziario: il Tribunale ordinario di Viterbo o l'Ufficio del giudice di pace di Viterbo, a seconda del contesto;
- (c) giudice: l'organo, collegiale o monocratico, competente a decidere;
- (d) foro: l'avvocatura di Viterbo;
- (e) OA: Ordine degli Avvocati di Viterbo;
- (f) difensore: il difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
- (g) soggetto ammesso al beneficio: nel processo civile, la parte processuale; nel processo penale, l'indagato, l'imputato, il condannato, la persona offesa dal reato, la parte civile il responsabile civile o il civilmente obbligato per la pena pecuniaria;
- (h) beneficio: l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- (i) condizioni del beneficio: la sussistenza dei requisiti di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sia all'atto di presentazione dell'istanza sia durante il processo fino alla liquidazione degli onorari al difensore o alla revoca del beneficio;
- (j) processo: il processo civile, il processo del lavoro, il procedimento o il processo penali, a seconda del contesto;
- (k) PDP: portale deposito degli atti penali;
- (l) pec: posta elettronica certificata;
- (m) SIAMM: sistema informativo dell'amministrazione.

2.- In caso di dubbio, ogni termine utilizzato nel presente protocollo ha il significato indicato nel testo unico o da esso desumibile.

Art. 2

(Oggetto)

1.- Il presente protocollo ha per oggetto tutte le attività inerenti al patrocinio a spese dello Stato nei processi civili e penali di competenza del Tribunale e dell'Ufficio del giudice di pace di Viterbo.

2.- Nell'oggetto del protocollo si intendono comprese le estensioni della disciplina del beneficio previste dal testo unico negli articoli 75 e 90, nonché nel Titolo III, nel Capo I del Titolo IV e nel Titolo V della Parte III.

3.- Le previsioni del protocollo rispettano le norme del testo unico e non possono essere interpretate o applicate oltre o contro le loro disposizioni.

Art. 3
(Finalità)

- 1.- Il presente protocollo rappresenta lo sforzo congiunto degli uffici giudiziari e del foro per razionalizzare e snellire il procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in tutte le sue fasi, uniformando i criteri di verifica della sussistenza delle condizioni del beneficio, di richiesta della liquidazione degli onorari spettanti al difensore e delle relative verifiche, di emissione del mandato di pagamento.
- 2.- Resta fermo il potere del giudice di interpretare autonomamente gli elementi di fatto posti alla sua valutazione e di svolgere gli accertamenti istruttori ritenuti opportuni.

PARTE II
PROCESSO CIVILE

Art. 4

(Presentazione dell'istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato)

- 1.- Nei giudizi civili avanti il Tribunale e l'Ufficio del giudice di pace l'istanza presentata da un avvocato va depositata per via telematica esclusivamente mediante accesso alla piattaforma "Riconosco", raggiungibile al [link](https://riconosco.dcssrl.it/) <https://riconosco.dcssrl.it/> attraverso il sito istituzionale Ordine degli Avvocati di Viterbo | Sito Ufficiale | Ordine Avvocati di Viterbo (ordineavvocativiterbo.it).
- 2.- In alternativa, l'istanza può essere presentata presso la segreteria dell'OA personalmente dall'avente diritto che non abbia conferito mandato a un Avvocato.
- 3.- La domanda presentata in veste di curatore speciale, tutore oppure genitore esercente la responsabilità genitoriale deve indicare i dati, rispettivamente, del minore o del tutelato; la sottoscrizione deve essere preceduta dalla dicitura "*nella qualità di...*".

Art. 5

(Documentazione da allegare all'istanza di ammissione)

- 1.- All'istanza di ammissione devono essere allegati i seguenti documenti:
 - (a) copia del documento di identità e del codice fiscale del richiedente il beneficio;
 - (b) documentazione prodromica e/o atti che si intendono depositare in giudizio al fine di consentire di valutare *prima facie* la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere;
 - (c) documentazione reddituale oppure autocertificazione del richiedente riguardo i redditi propri e quelli delle persone conviventi.
- 2.- Quanto alla documentazione prodromica e/o agli atti che si intendono depositare in giudizio vanno allegati, in particolare:
 - (a) nel caso in cui l'istante proponga la domanda in qualità di attore o ricorrente, l'atto di citazione o il ricorso oppure, in alternativa, la procura alle liti rilasciata dal richiedente il beneficio;

(b) nel caso in cui l'istante proponga la domanda in qualità di convenuto o resistente, l'atto di citazione o il ricorso notificati e, come atto introduttivo, copia della comparsa o della memoria di costituzione oppure, in alternativa, la procura alle liti rilasciata dal richiedente il beneficio;

(c) in caso di domanda di separazione, consensuale o giudiziale, il certificato di matrimonio; in caso di domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, la sentenza di separazione o il decreto di omologa; in caso di domanda di modifica delle condizioni, il provvedimento che si intende modificare;

(d) in caso di opposizione, impugnazione, appello o reclamo, copia del provvedimento gravato o che si intende gravare;

(e) in caso di istanza presentata nella qualità di curatore speciale, amministratore di sostegno o tutore, il provvedimento di nomina;

(f) in caso di istanza presentata nell'interesse di Enti o Associazioni, copia dell'atto costitutivo e dello statuto, copia del documento di identità del legale rappresentante e dichiarazione sostitutiva di certificazione, rilasciata dal legale rappresentante, che l'Ente o l'Associazione non esercita alcuna forma di attività economica e non persegue scopi di lucro.

3.- Quanto alla documentazione reddituale, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea devono allegare all'istanza copia della certificazione dei redditi prodotti nel Paese d'origine, emessa dall'Autorità competente. In caso di impossibilità di produrre l'attestazione dell'Autorità consolare relativa ai redditi prodotti all'estero l'istante deve depositare copia della richiesta di certificazione all'Autorità competente, inviata a mezzo pec oppure posta ordinaria con ricevuta di ritorno, unitamente alla autocertificazione di tali redditi. In caso di impossibilità a reperire un recapito certificato, l'istante dichiara l'impossibilità e deposita l'autocertificazione dei redditi.

4.- Nel caso in cui la dichiarazione dell'istante riporti un saldo inferiore a 6.000,00 euro annui l'istante è tenuto a indicare, mediante autodichiarazione, le concrete e specifiche modalità con le quali provvede al proprio sostentamento (a titolo esemplificativo: sostegno dei familiari; aiuto dei servizi sociali; ecc.).

Art. 6

(Verifica sulle condizioni per fruire del beneficio. Richieste di integrazione dell'istanza)

1.- Qualora sulla veridicità della situazione reddituale dell'interessato dichiarata nell'istanza di ammissione sorgano dubbi, fondati su elementi certi e obiettivi desumibili dagli atti del procedimento o dall'istanza stessa o se questa sia carente di alcuno dei requisiti previsti, l'OA invita l'istante a depositare documentazione integrativa.

2.- Decorso invano il termine di quarantacinque giorni dall'invito a depositare la documentazione integrativa, la richiesta è dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 123 del testo unico.

3.- L'OA, valutata la non manifesta infondatezza della domanda, emette il provvedimento di accoglimento che viene trasmesso in copia all'interessato, al giudice competente e all'Agenzia delle entrate per la verifica dei redditi dichiarati.

Art. 7

(Presentazione dell'istanza di liquidazione dei compensi)

1.- Per le istanze di liquidazione relative a processi di competenza del Tribunale il difensore presenta in via telematica l'istanza di liquidazione dell'onorario e delle spese entro il termine fissato per il deposito degli atti conclusivi oppure nei novanta giorni successivi alla cessazione dell'incarico, qualora avvenuta precedentemente a detto termine.

2.- Le istanze di liquidazione relative a processi di competenza dell'Ufficio del giudice di pace sono presentate tramite il sistema informatico SIAMM entro i termini indicati nel comma 1, osservando le istruzioni operative allegate al presente protocollo. In caso di inosservanza di tali istruzioni il sistema informatico rifiuta l'istanza con motivazione comunicata all'interessato mediante la pec generata automaticamente. L'istanza rifiutata può essere nuovamente presentata.

3.- All'istanza del difensore sono allegati, preferibilmente con collegamento ipertestuale, i seguenti documenti:

(a) l'istanza di ammissione al patrocinio, con i documenti ad essa eventualmente allegati, ai sensi degli articoli 78, 79 e 123 del testo unico;

(b) la procura al difensore, qualora non presente in atti, ai sensi dell'articolo 80 del testo unico;

(c) il provvedimento dell'OA di ammissione al patrocinio in via anticipata e provvisoria, ai sensi dell'articolo 126 del testo unico;

(d) l'autocertificazione del soggetto interessato circa la permanenza dei presupposti per l'ammissione al beneficio oppure una dichiarazione del difensore circa le ragioni dell'impossibilità di fornire tale autocertificazione;

(e) le dichiarazioni dei redditi della parte richiedente e dei familiari conviventi, solo nel caso siano intervenute mutazioni rilevanti tra il momento della domanda di ammissione e quello in cui il processo si è concluso. In tali casi la parte potrà depositare una autocertificazione aggiornata, sostitutiva di atto notorio, della totalità dei redditi percepiti o, alternativamente, documentazione di riferimento (buste paga, cedolini, pensioni, indennità, contributi per il mantenimento, sussidi pubblici comunque denominati, ecc.).

Art. 8

(Verifica della permanenza delle condizioni per fruire del beneficio al momento della richiesta di liquidazione)

1.- Al momento della richiesta di liquidazione del compenso professionale, avanzata dal difensore della parte ammessa dall'OA in via provvisoria e anticipata al patrocinio a spese dello Stato, qualora vi siano elementi sintomatici dell'esistenza di una situazione reddituale differente da quella dichiarata (ad esempio: reddito dichiarato inferiore a quello indicato nell'art. 5, comma 4, senza specificazione delle fonti di sostentamento; atti istruttori comprovanti lo svolgimento di attività lavorative non dichiarate; accordi economici in sede di separazione o divorzio congiunti incoerenti con i redditi dichiarati; volumi di spesa incompatibili con i redditi dichiarati), al fine di accertare la veridicità di quanto indicato

nell'istanza di ammissione e la permanenza delle condizioni legittimanti la concessione del beneficio, il giudice può richiedere al difensore il deposito dei seguenti atti:

(a) la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata all'OA unitamente alla documentazione depositata, qualora non sia stata già allegata all'istanza di liquidazione dal difensore;

(b) le dichiarazioni dei redditi del richiedente, oltre ai redditi dei familiari conviventi relative al periodo compreso fra la domanda di ammissione e la conclusione del processo, con documentazione di riferimento (buste paga, cedolini, pensioni, indennità, contributi per il mantenimento, sussidi pubblici comunque denominati, ecc.), qualora non sia stata già allegata all'istanza di liquidazione dal difensore;

(c) il certificato aggiornato dello stato di famiglia della parte ammessa al patrocinio e l'autocertificazione attestante l'assenza di altri componenti la famiglia, oltre a quelli risultanti dal certificato anagrafico depositato con la richiesta di ammissione;

(d) un valido titolo giuridico di soggiorno nel territorio italiano o la richiesta del medesimo, qualora la parte che intende fruire del beneficio sia uno straniero.

2.- Nel caso in cui, anche a seguito delle richieste di cui al comma 1, permanga incertezza in merito alla veridicità della situazione reddituale così come dichiarata o sui presupposti legittimanti l'ammissione al beneficio, il giudice può richiedere ulteriore documentazione o disporre accertamenti tributari tramite l'amministrazione finanziaria.

3.- Quando richiede la documentazione indicata nei commi 1 e 2, il giudice assegna al difensore un termine non inferiore a trenta giorni, che decorre dalla avvenuta comunicazione della richiesta.

4. Nel caso di inosservanza del termine assegnato o di permanenza dell'incertezza sui presupposti legittimanti l'ammissione al beneficio, pure a seguito delle verifiche di cui ai commi 1 e 2 e nonostante il deposito della documentazione richiesta, il giudice può respingere l'istanza di liquidazione del compenso professionale previa revoca del provvedimento dell'OA.

Art. 9

(Revoca dell'ammissione al beneficio)

1.- Il giudice, prima di provvedere in merito alla revoca del beneficio nei casi previsti dall'articolo 136 del testo unico, può convocare l'istante e/o il difensore al fine di ottenere chiarimenti.

Art. 10

(Decreto di liquidazione dei compensi)

1.- Il giudice definisce l'istanza di liquidazione dei compensi di norma entro trenta giorni dal giorno in cui la cancelleria gliela sottopone. In caso di procedimenti riuniti trattati dal medesimo difensore, procede alla liquidazione il giudice che emette il provvedimento che li definisce, riconoscendo anche gli onorari delle fasi effettivamente svolte prima della riunione.

2.- Se sono state richieste integrazioni, il termine indicato nel comma 1 resta sospeso sino al momento in cui l'istanza è integrata e comunque sino ad un massimo di novanta giorni.

3.- Il decreto di liquidazione è comunicato tempestivamente al difensore.

PARTE III PROCESSO PENALE

Art. 11

(Presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Soggetti legittimati, uffici di presentazione e modalità)

- 1.- L'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, redatta sull'apposito modulo il cui *fac-simile* è allegato al presente protocollo, va presentata alla cancelleria dell'Ufficio competente (GIP/GUP o Dibattimento).
- 2.- L'istanza può essere presentata direttamente dall'interessato, che appone la sua firma dinanzi al cancelliere ai fini dell'identificazione personale; la firma dell'imputato detenuto può essere autenticata dal direttore dell'istituto penitenziario o da un suo delegato. Nel caso di persona offesa minorenni l'istanza deve essere sottoscritta dall'esercente la responsabilità genitoriale o dal suo curatore speciale. Nel caso di richiedente interdetto o inabilitato l'istanza deve essere sottoscritta, rispettivamente, dal tutore o dal curatore.
- 3.- In alternativa a quanto indicato nel comma 2, l'istanza può essere presentata, mediante gli strumenti telematici previsti (PDP e pec), dal difensore che specifica l'Ufficio al quale essa è diretta. L'istanza presentata per via telematica deve essere sottoscritta dall'interessato e autenticata dal difensore, anche in forma digitale.

Art. 12

(Contenuto dell'istanza e allegati)

- 1.- Nell'istanza deve essere indicato, a pena di inammissibilità, il codice fiscale del richiedente e dei componenti del suo nucleo familiare. Deve essere altresì indicato il numero identificativo del procedimento o del processo (RGNR, RG Dib., RG GIP).
- 2.- Il richiedente che dichiara di aver conseguito nell'anno di riferimento redditi inferiori a 6,000,00 euro è tenuto a indicare, mediante autodichiarazione, le modalità concrete e specifiche con le quali provvede al proprio sostentamento (a titolo esemplificativo: sostegno dei familiari; aiuto dei servizi sociali; ecc.).
- 3.- Nel caso in cui il richiedente sia persona offesa di uno dei reati previsti dall'articolo 76, comma 4-ter, del testo unico all'istanza è allegata documentazione dalla quale si desume il reato contestato.
- 4.- Ove possibile, il difensore del richiedente allega all'istanza documentazione idonea a desumere lo stato del procedimento e il giudice assegnatario del relativo fascicolo.
- 5.- Nel caso di richiedente cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve essere allegata la certificazione consolare di cui all'articolo 79, comma 2, del testo unico oppure la prova che tale certificazione è stata richiesta o le ragioni per le quali non è stata richiesta.

Art. 13

(Verifica della documentazione e richieste di integrazione)

- 1.- Qualora sulla legittimazione a presentare l'istanza di ammissione al beneficio o sulla veridicità della situazione reddituale dell'interessato dichiarata nell'istanza sorgano dubbi, fondati su elementi certi e obiettivi desumibili dagli atti del procedimento o dall'istanza stessa, il giudice invita l'istante a chiarire, anche mediante integrazione documentale, i dati esposti oppure attiva i controlli, formali e sostanziali previsti dal testo unico, di competenza dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza.
- 2.- La falsità delle dichiarazioni rese nell'istanza o nell'integrazione comporta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per le valutazioni di sua competenza in ordine al reato di cui all'articolo 95 del testo unico. Resta in tal caso impregiudicato il potere del giudice di respingere l'istanza di ammissione al beneficio.
- 3.- Le integrazioni dell'interessato devono pervenire agli Uffici competenti nelle medesime forme di presentazione dell'istanza, escluso lo strumento del PDP.

Art. 14

(Definizione dell'istanza di ammissione al beneficio)

- 1.- Il giudice provvede a definire l'istanza di ammissione al beneficio, ove possibile, entro tre mesi dal giorno in cui gli è stata sottoposta dalla cancelleria utilizzando il modello allegato al presente protocollo.
- 2.- Qualora abbia richiesto di integrare l'istanza o la documentazione ad essa allegata, il giudice può definire l'istanza quando siano decorsi novanta giorni dalla comunicazione del suo provvedimento e l'integrazione non abbia avuto luogo.

Art. 15

(Presentazione dell'istanza di liquidazione dei compensi)

- 1.- Il difensore presenta l'istanza di liquidazione dell'onorario e delle spese tramite il sistema informatico SIAMM, osservando le istruzioni operative allegate al presente protocollo. In caso di inosservanza di tali istruzioni il sistema informatico rifiuta l'istanza con motivazione comunicata all'interessato mediante la pec generata automaticamente. L'istanza rifiutata può essere nuovamente presentata.
- 2.- L'istanza è presentata entro quarantacinque giorni, decorrenti:
 - dalla notifica dell'atto di esercizio dell'azione penale o dalla notifica del provvedimento che respinge l'opposizione all'archiviazione, per quanto riguarda la fase delle indagini preliminari;
 - dalla pronuncia del decreto che dispone il giudizio o della sentenza ex art. 425 c.p.p., per quanto riguarda la fase dell'udienza preliminare;
 - dalla lettura del dispositivo, in relazione ai processi conclusi con sentenza di merito.
- 3.- In caso di cessazione dell'incarico avvenuta precedentemente alla lettura del dispositivo, il difensore deposita l'istanza nei novanta giorni successivi.
- 4.- All'istanza del difensore sono allegati i seguenti documenti:
 - (a) l'istanza dell'interessato di ammissione al patrocinio, con i documenti ad essa eventualmente allegati, ai sensi degli articoli 93, 94 e 123 del testo unico;

- (b) il provvedimento del giudice di ammissione al patrocinio, ai sensi dell'articolo 96 del testo unico;
- (c) la procura al difensore di cui all'articolo 80 del testo unico;
- (d) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del difensore avente ad oggetto gli elementi indicati nel modello A allegato al presente protocollo;
- (e) i verbali delle udienze o documentazione dalla quale desumere l'attività svolta;
- (f) il provvedimento conclusivo del procedimento; in caso di processo definito con sentenza di merito è sufficiente l'allegazione del solo dispositivo;
- (g) l'autocertificazione del soggetto interessato circa la permanenza dei presupposti per l'ammissione al beneficio, redatta secondo il modello B allegato al presente protocollo, oppure una dichiarazione del difensore circa le ragioni dell'impossibilità di fornire tale autocertificazione.

5.- Il difensore ha cura di presentare in forma completa la documentazione da allegare all'istanza di liquidazione, al fine di limitare le richieste di integrazione del giudice e di consentire la rapida definizione delle istanze.

Art. 16

(Difesa d'ufficio di persona insolvente)

1.- Il difensore nominato d'ufficio che richiede la liquidazione dell'onorario e delle spese ai sensi dell'art. 116 del testo unico deve allegare all'istanza, oltre quelli indicati nell'art. 15, comma 4, i seguenti documenti:

- (a) il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del suo assistito;
- (b) l'atto di precetto notificato al medesimo;
- (c) gli esiti della ricerca dei beni da pignorare eseguita ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c.;
- (d) una visura del P.R.A. riferita al nominativo del suo assistito;
- (e) un verbale di pignoramento negativo, ove risultino beni utilmente pignorabili.

2.- Qualora l'insolvenza dell'assistito al momento di presentazione dell'istanza sia soltanto parziale, l'onorario sarà riconosciuto sino a concorrenza dei compensi previsti dalle tabelle allegate al presente protocollo.

3.- È sempre riconosciuto il rimborso delle spese sostenute dal difensore per dimostrare l'impossibilità di conseguire il compenso dovuto.

Art. 17

(Difesa d'ufficio di persona irreperibile)

1.- Ai fini della dimostrazione dell'irreperibilità di fatto del suo assistito, il difensore deve produrre, oltre quelli indicati nell'art. 15, comma 4, i seguenti documenti:

- (a) lettera raccomandata di richiesta del pagamento dell'onorario inviata presso il luogo, risultante dagli atti del procedimento, ove l'imputato ha eletto o dichiarato domicilio o sia comunque dimorante e la dimostrazione dell'impossibilità di recapitare la stessa;
- (b) certificato anagrafico rilasciato dal Comune dell'ultima residenza nota dell'assistito;
- (c) certificato rilasciato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria attestante

che l'assistito non è ristretto in alcun istituto carcerario;
(d) autodichiarazione attestante l'esito negativo del tentativo di contattare l'assistito presso l'ultimo domicilio noto o anche mediante collegamento telefonico.

Art. 18

(Richieste di integrazione dell'istanza di liquidazione)

- 1.- Le richieste del giudice di integrare l'istanza di liquidazione sono di norma limitate alla documentazione allegata all'istanza stessa. Ove necessario, la richiesta di integrazione può riguardare altri aspetti rilevanti per la liquidazione dell'onorario.
- 2.- Qualora abbia richiesto di integrare l'istanza o la documentazione ad essa allegata, il giudice può definire l'istanza quando siano decorsi novanta giorni dalla comunicazione del suo provvedimento e l'integrazione non abbia avuto luogo.
- 3.- Le integrazioni dell'interessato devono pervenire nelle medesime forme di presentazione dell'istanza, escluso lo strumento del PDP.

Art. 19

(Revoca dell'ammissione al beneficio)

- 1.- Il giudice revoca l'ammissione al beneficio nei casi previsti dall'articolo 112 del testo unico.
- 2.- Le variazioni dei limiti di reddito sono comunicate dall'interessato al giudice nelle stesse forme previste dall'articolo 15, comma 4, lett. g), per la comunicazione della permanenza dei presupposti per l'ammissione al beneficio.

Art. 20

(Decreto di liquidazione dei compensi)

- 1.- Il giudice definisce l'istanza di liquidazione dei compensi di norma entro quattro mesi dal giorno in cui la cancelleria gliela sottopone. In caso di procedimenti o processi riuniti trattati dal medesimo difensore, procede alla liquidazione il giudice che emette il provvedimento che li definisce, riconoscendo anche gli onorari delle fasi effettivamente svolte prima della riunione.
- 2.- Se richiede integrazioni, il termine indicato nel comma 1 resta sospeso sino al momento in cui l'istanza è integrata e comunque sino ad un massimo di novanta giorni. Il giudice può definire l'istanza quando siano decorsi novanta giorni dalla comunicazione del suo provvedimento e l'integrazione non abbia avuto luogo.
- 3.- Il decreto di liquidazione è comunicato tempestivamente al difensore dall'ufficio competente.

PARTE IV ATTIVITÀ DELLE CANCELLERIE

Art. 21

(Comunicazione alle parti interessate)

- 1.- Il cancelliere comunica senza ritardo agli interessati i provvedimenti del giudice.
- 2.- Nei processi penali la comunicazione è fatta, per conoscenza, anche al difensore del soggetto ammesso al beneficio, ancorché non ne sia il domiciliatario.

Art. 22

(Segnalazione al giudice delle istanze o delle comunicazioni)

- 1.- La cancelleria segnala senza ritardo al giudice ogni istanza o comunicazione presentata dal soggetto ammesso al beneficio o dal suo difensore.
- 2.- Nei processi civili l'istanza o la comunicazione, depositata per via telematica, è segnalata al giudice con l'apposizione del simbolo dell'urgenza. L'OA invia soltanto i provvedimenti di ammissione relativi a giudizi pendenti, indicandone il numero di ruolo generale e l'anno.
- 3.- Nei processi penali il cancelliere annota sull'istanza o sulla comunicazione la data in cui la trasmette al giudice e vi appone la sua sottoscrizione e il timbro personale. Per le istanze di ammissione al beneficio e per le eventuali integrazioni l'annotazione e la trasmissione al giudice avvengono entro trenta giorni dalla presentazione.

Art. 23

(Segnalazione al giudice del deposito degli accertamenti tributari richiesti)

- 1.- Il cancelliere segnala senza ritardo al giudice il deposito degli atti contenenti gli accertamenti tributari richiesti ai sensi degli articoli 96, 98 e 127 del testo unico.
- 2.- Si applicano le disposizioni dell'articolo 22, commi 2, primo periodo, e 3, primo periodo.

Art. 24

(Verifica della sottoscrizione delle istanze)

- 1.- Il cancelliere verifica che ogni istanza sia sottoscritta digitalmente in uno dei formati ammessi dalla legge e, se necessario, invita l'interessato a regolarizzare la sottoscrizione.

PARTE V

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

Art. 25

(Previsioni generali. Disposizioni speciali)

- 1.- Ove non espressamente previsto in modo diverso, le disposizioni del presente protocollo si applicano ai processi di competenza dell'Ufficio del giudice di pace.
- 2.- I richiami a soggetti, atti o procedure del Tribunale si intendono riferiti ai corrispondenti soggetti, atti o procedure dell'Ufficio del giudice di pace.
- 3.- Per le controversie di valore indeterminato o indeterminabile, ai fini della liquidazione del compenso al difensore si considera lo scaglione compreso fra 5.200,01 e 26.000,00 euro della tabella 1 allegata al D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
- 4.- Nei giudizi civili di cui all'art. 18 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, aventi ad oggetto l'impugnazione del decreto di espulsione dal territorio nazionale adottato dal Prefetto ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ai fini della liquidazione del compenso al difensore la controversia si considera di valore interminato, a bassa complessità.
- 5.- Nel giudizio civile di convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera emesso dal Questore ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il compenso al difensore è liquidato nella misura forfettaria di 150,00 euro. È fatta salva la possibilità di aumentare il compenso fino a 220,00 euro nei casi di maggiore complessità.

PARTE VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26

(Pubblicazione)

- 1.- Il presente protocollo è pubblicato sui siti *web* del Tribunale, compresa la sezione dell'Ufficio del giudice di pace, e dell'OA.
- 2.- In prossimità delle aule di udienza di ogni piano, nonché della segreteria dell'OA ne viene affissa una copia, che resta disponibile per la consultazione durante l'intero periodo di durata.

Art. 27

(Durata)

- 1.- Il presente protocollo ha durata biennale, a decorrere dalla sua sottoscrizione.
- 2.- Si intende rinnovato per uguale periodo ove una delle parti contraenti non manifesti all'altra la volontà di recedere, in forma scritta e almeno sei mesi prima della scadenza.

Art. 28

(Verifiche periodiche)

- 1.- È costituita una Commissione, composta dal Presidente del Tribunale, dal Presidente dell'OA e dal Dirigente amministrativo o da loro delegati, che ha il compito di verificare lo stato di attuazione del presente protocollo e di proporre eventuali modifiche al Tribunale e all'Ordine degli Avvocati.
- 2.- La Commissione si riunisce almeno una volta l'anno.
- 3.- All'esito della riunione la Commissione redige una breve relazione contenente gli esiti della verifica e le eventuali proposte di modifiche, con la esposizione delle ragioni che le sorreggono.

Art. 29

(Modifiche)

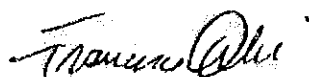
- 1.- Ogni modifica al presente protocollo è valida soltanto se concordata fra le parti e approvata in forma scritta. Essa avrà efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Art. 30

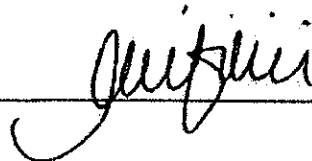
(Abrogazioni)

- 1.- Il presente protocollo abroga ogni precedente protocollo o accordo comunque denominato intercorso fra le parti contraenti, avente a oggetto il patrocinio a spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
ORDINARIO DI VITERBO



IL PRESIDENTE DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI VITERBO



ALLEGATO 1

Istruzioni operative per la presentazione dell'istanza di liquidazione tramite il sistema informatico SIAMM (art. 7, comma 2; art. 15, comma 1)

MODULISTICA

Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale (*art. 11, comma 1*).

Provvedimento di ammissione al beneficio nel processo penale (*art. 14, comma 1*).

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal difensore. Modello A (*art. 15, comma 4, lett. d*).

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal soggetto ammesso al beneficio. Modello B (*art. 15, comma 4, lett. g*).

CRITERI DI LIQUIDAZIONE

Processo civile.

- Tribunale.
- Ufficio del Giudice di pace.

TABELLE DI LIQUIDAZIONE

Processo penale.

- Tribunale.
- Ufficio del Giudice di pace.

ALLEGATO 1

- Istruzioni operative per la presentazione dell'istanza di liquidazione tramite il sistema informatico SIAMM (*art. 7, comma 2; art. 15, comma 1*)

Allegato 1

(Artt. 7, comma 2, e 15, comma 1)

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI LIQUIDAZIONE TRAMITE IL SISTEMA INFORMATICO SIAMM

REGISTRAZIONE AL PORTALE

1. Le istanze di liquidazione devono essere inserite *online* attraverso il sistema *web* "Liquidazioni Spese di Giustizia" raggiungibile tramite il sito istituzionale del Ministero della Giustizia o direttamente al seguente *link* <https://lsg.giustizia.it/> previa registrazione ed acquisizione delle proprie credenziali di accesso.
2. Al primo accesso cliccare su "Se è il primo accesso registrarsi qui".
3. Compilare tutti i campi con i dati anagrafici e fiscali, scegliere uno *username* e una *password* che deve contenere almeno un carattere numerico.
Si prega di prestare particolare attenzione all'inserimento dei dati anagrafici e fiscali ed al tempestivo aggiornamento degli stessi a cura degli interessati.
Si precisa che gli **studi associati** dovranno caricare le istanze *web* in quanto tali e non come persona fisica, né tantomeno come persona giuridica; in caso contrario l'istanza non potrà essere accolta.
4. Per gli accessi successivi sarà sufficiente immettere *username* e *password*.
5. Cliccando su "guida all'uso" si potrà scaricare una guida in formato pdf.

INSERIMENTO E TRASMISSIONE DELLA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE

6. Collegarsi al sito <https://lsg.giustizia.it/>.
7. Inserire *username* e *password*.
8. Nella *home* si può accedere al quadro riepilogativo della propria anagrafica e delle istanze di liquidazione inserite ed eventualmente correggere e/o modificare i dati personali.
9. Selezionare tipologia e località dell'Ufficio cui trasmettere l'istanza (Tribunale di Viterbo oppure Ufficio Giudice di Pace Viterbo).
10. Scegliere dal menù "Crea istanza" per inserire una richiesta di liquidazione.
11. Inserire tipologia Ufficio e località, specificando il nome del magistrato titolare del procedimento e il settore:
- **TRIBUNALE DI VITERBO solo PENALE**

- **UFFICIO del GIUDICE di PACE PENALE e CIVILE**

12. Nel campo cancelleria selezionare quella presso cui si trova il procedimento

- **TRIBUNALE DI VITERBO: gip/gup - dibattimento**

- **UFFICIO del GIUDICE di PACE: penale – civile**

13. Inserire “tipo beneficiario” (es. difensore) e “qualifica” avendo cura di specificare se trattasi di:

- a difensore di irreperibile (comprende l'irreperibile di fatto);
- b difensore d'ufficio;
- c difensore d'ufficio per stranieri;
- d difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;

Ogni qualifica, infatti, identifica uno specifico tipo di liquidazione.

14. Si raccomanda di non modificare l'Ente, che è sempre il funzionario delegato, e la tipologia di pagamento, che è sempre l'accredito presso posta/banca.

15. Inserire data inizio e fine incarico. (esempio: dalla data di ammissione al patrocinio/assunzione incarico di ufficio; nomina difensore ufficio in avviso ex art. 415-bis c.p.p., nomina difensore d'ufficio in decreto di irreperibilità, alla data di presentazione dell'istanza di liquidazione).

16. Individuare numero di registro. In ambito penale va sempre indicato il numero R.G.N.R. (Registro notizie di reato della Procura della Repubblica), che di solito è il Mod. 21 – Noti (talvolta anche mod. 44 – Ignoti) e il numero del Registro Generale dell'Ufficio Giudicante:

TRIBUNALE DI VITERBO :

- a Mod.16 – Dibattimento
- b Mod.20 – GIP/GUP;
- c Mod.17 – Riesame;
- d Mod.19 - Assise;
- e Mod.32 - Giudice dell'Esecuzione (corrisponde al c.d. Numero S.I.G.E.).

UFFICIO del GIUDICE di PACE:

PENALE :

numero R.G.N.R. (Registro notizie di reato della Procura della Repubblica) che di solito è il Mod. 21 *bis* - Noti (talvolta anche mod. 44 – Ignoti)

- f Mod.16 *bis* – Dibattimento
- g Mod. 20 *bis* – Gip

CIVILE:

- RG. N. registro Generale
- Mod. 1/A G.P. – Ruolo Generale
- Mod 6 G.P. – procedimenti in materia di espulsioni immigrati.

L'elenco dei registri non è esaustivo. Per casi particolari sarà possibile assumere informazioni presso l'Ufficio spese di giustizia.

17. Per questa operazione alla voce Registro aprire la corrispondente tendina e selezionare l'opzione "inserisci nuovo registro". A questo punto si aprirà una nuova maschera con relativa tendina: scegliere dall'elenco il registro di pertinenza e premere sul pulsante "aggiungi".

18. I campi "note procedimento" ed "eventuali comunicazioni sull'istanza" sono dei campi testo dove è possibile inserire qualsiasi comunicazione si ritenga utile per la cancelleria (non i nominativi delle parti).

19. In basso a sinistra nella maschera è presente il pulsante "parti processuali" che è obbligatorio inserire. Cliccandoci sopra si apre una maschera in cui inserire almeno generalità e codice fiscale dell'imputato/persona offesa/parte civile e gli estremi identificativi (numero, anno e data) del provvedimento di ammissione al patrocinio (se presente).

20. Ultimata la fase di inserimento dei dati, il richiedente dovrà caricare sul sistema gli allegati, precedentemente scansionati, in un unico file formato pdf (**è ammesso un solo allegato**) e non sono ammesse integrazioni successive.

21. A conclusione di tali operazioni, comparirà il pulsante "salva e invia". Le istanze depositate direttamente in udienza, dovranno essere depositate nell'udienza finale in forma cartacea e dovranno riportare necessariamente il numero di registrazione SIAMM. Le istanze di liquidazione depositate in maniera non conforme alle presenti istruzioni non verranno accettate dall'Ufficio.

DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE ISTANZE

AREA PENALE – PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

- L'istanza registrata a mezzo web, si compone dei seguenti documenti:
- a. Istanza ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
 - b. decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
 - c. nota *pro forma*, con dettagliata indicazione delle spese "vive" sostenute e relativa documentazione di supporto;
 - d. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del difensore (Mod. A);
 - e. autocertificazione del soggetto ammesso al Patrocinio a spese dello Stato del permanere delle condizioni per fruire del beneficio (Mod. B);
 - f. atto conclusivo della procedura;
 - g. nomina difensore (o qualsiasi atto dal quale si evinca);
 - h. eventuale atto attestante la cessazione dell'incarico.

AREA PENALE – IMPUTATO IRREPERIBILE (DI FATTO O DICHIARATO)

- L'istanza registrata a mezzo *neb* si compone dei seguenti documenti:
 - a. Nota *pro forma*, con dettagliata indicazione delle spese "vive" sostenute e relativa documentazione di supporto;
 - b. scheda sintetica dell'attività svolta dal legale;
 - c. atto conclusivo della procedura o solo dispositivo;
 - d. eventuale atto attestante la cessazione dell'incarico;
 - e. decreto di irreperibilità o, in caso di irreperibilità di fatto, documentazione/atti che danno atto dello stato di irreperibilità.

AREA PENALE – DIFESA D'UFFICIO

- L'istanza depositata a mezzo *neb*, si compone dei seguenti documenti:
 - a. Nota *pro forma*, con dettagliata indicazione delle spese "vive" sostenute e relativa documentazione di supporto;
 - b. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del difensore (Mod. A);
 - c. scheda sintetica dell'attività svolta dal legale;
 - d. atto conclusivo della procedura o solo dispositivo;
 - e. eventuale atto attestante la cessazione dell'incarico;
 - f. ogni atto relativo alla procedura esecutiva infruttuosa per il recupero del credito.

AREA CIVILE (solo per l'Ufficio del Giudice di pace) – PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

- L'istanza depositata a mezzo *neb* si compone dei seguenti documenti:
 - a. istanza ammissione al patrocinio a spese dello stato
 - b. nota *pro forma*, con dettagliata indicazione delle spese "vive" sostenute e relativa documentazione di supporto;
 - c. delibera dell'OA di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
 - d. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del difensore (Mod. A);
 - e. autocertificazione della parte con la quale dichiara di permanere nello stato di diritto al Patrocinio a Spese dello Stato (Mod. B);
 - f. scheda sintetica dell'attività svolta dal legale;
 - g. atto conclusivo della procedura;
 - h. eventuale atto attestante la cessazione dell'incarico;

**N.B. PER LE CONVALIDE IN MATERIA DI ESPULSIONE
STRANIERI ALLEGARE IL VERBALE REDATTO IN QUESTURA O
PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE**

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

22. L'Ufficio spese di giustizia, ricevuto il decreto dichiarato esecutivo dalla cancelleria competente, provvederà all'aggiornamento dello stato del portale. Il professionista, quindi, potrà prendere visione della suddetta variazione di stato in "provvedimento lordo esecutivo emesso" e solo allora potrà procedere all'emissione della fattura elettronica, avendo cura di indicare il numero di R.G.N.R. / R.G. e il numero di SIAMM (a pena di rifiuto).

MODULISTICA

- Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale. Modulo 1 (*art. 11, comma 1*).
- Provvedimento di ammissione al beneficio nel processo penale. Modulo 2 (*art. 14, comma 1*).
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal difensore. Modello A (*art. 15, comma 4, lett. d*).
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal soggetto ammesso al beneficio. Modello B (*art. 15, comma 4, lett. g*).

Modulo 1

Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale
(Art. 11, comma 1).

AL TRIBUNALE PENALE DI _____

- ☐ Cancelleria del dibattimento penale monocratico
☐ Cancelleria del dibattimento penale collegiale
☐ Cancelleria del Giudice per le indagini preliminari
Giudice Dott. _____

ALL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
PENALE DI _____
Giudice Dott. _____

PROCEDIMENTO PENALE N. _____ R.G. N.R.
PROCEDIMENTO PENALE N. _____ R.G. GIP / GUP
PROCEDIMENTO PENALE N. _____ R.G. DIBATT.

ISTANZA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il sottoscritto/a _____,
nato/a a _____ il _____,
codice fiscale _____;
nella qualità di:

- ☐ persona sottoposta ad indagini, ☐ imputato come in atti, ☐ condannato,
☐ persona offesa dal reato – costituenda parte civile, ☐ altro: _____
nell'ambito del procedimento in epigrafe indicato,

CHIEDE

di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, versando nelle condizioni previste dalle leggi che lo prevedono. Per l'effetto, consapevole delle sanzioni, anche penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, sotto la propria responsabilità, ai

sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, della legge 15 maggio 1974, n. 127, del d.P.R. n. 403/1998, della legge n. 217/1990 e del d.P.R. n. 115/2002, nonché successive modifiche ed integrazioni,

DICHIARA ED AUTOCERTIFICA

A) QUANTO ALLE CONDIZIONI PERSONALI

- il sottoscritto è di cittadinanza _____
- stato civile: ☐ coniugato con _____,
nato/a il _____
- ☐ separato da _____, nato/a il _____
- ☐ altro: _____

B) QUANTO AI PRECEDENTI PENALI:

il sottoscritto, alla data della presente domanda, non ha riportato condanne, con sentenze divenute irrevocabili, per i reati previsti: dall'art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso); dall'art. 291-*quater* T.U. di cui al d.P.R. n. 43/1973 (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri); dall'art. 73 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope), limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80 (aggravanti specifiche), e dall'art. 74 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) del d.P.R. n. 309/1990;

né ha riportato condanne, con sentenze divenute irrevocabili, per reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso) ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

C) QUANTO ALLA RESIDENZA

- ☐ il sottoscritto è residente in _____
alla Via _____;
- ☐ il sottoscritto è attualmente privo di fissa dimora;

D) QUANTO ALLE PROPRIETA' IMMOBILIARI

il sottoscritto

- ☐ è proprietario dei seguenti beni immobili: ☐ nel territorio italiano ☐ in territorio estero ☐ nel Paese di origine

☐ non è proprietario di beni immobili ☐ nel territorio italiano ☐ in territorio estero ☐ nel Paese di origine;

E) QUANTO ALLA CASA DI ABITAZIONE

☐ il sottoscritto abita, con il nucleo familiare come *infra*, nell'immobile di residenza sopra indicata:

☐ di proprietà del sottoscritto;

☐ condotto in locazione dal sottoscritto, con un canone annuo di € _____, come da contratto regolarmente registrato;

☐ condotto in locazione da _____, quale _____ del sottoscritto, con un canone annuo di € _____, come da contratto regolarmente registrato;

☐ goduto dal sottoscritto gratuitamente in quanto _____

F) QUANTO ALLE PROPRIETA' MOBILIARI

il sottoscritto dichiara di

☐ non essere proprietario di beni mobili registrati, nel territorio italiano;

☐ non essere proprietario di beni mobili registrati, in territorio estero;

☐ non essere proprietario di beni mobili registrati, nel Paese di origine;

☐ essere proprietario dei i seguenti beni mobili registrati:

tipo: _____ identificato: _____ valore (indicativo)
€ _____

tipo: _____ identificato: _____ valore (indicativo)
€ _____

tipo: _____ identificato: _____ valore (indicativo)
€ _____

G) QUANTO AL NUCLEO FAMILIARE ED ALLA SITUAZIONE REDDITUALE

il sottoscritto dichiara

a) ☐ di essere l'unico componente della propria famiglia anagrafica e che il proprio reddito, e quindi il reddito del proprio nucleo familiare, nell'anno _____ è stato di € _____: come da autocertificazione in calce, valevole anche per i cittadini stranieri extra-comunitari ex sentenza della Corte Costituzionale n. 157 del 20 luglio 2021 riguardante l'art. 79, comma 2, T.U.S.G.;

b) ☐ di non essere l'unico componente della propria famiglia anagrafica e che il proprio reddito, nell'anno _____ è stato di € _____;
come da autocertificazione in calce, valevole anche per i cittadini stranieri extra comunitari ex sentenza della Corte Costituzionale n. 157 del 20 luglio 2021 riguardante l'art. 79, comma 2, T.U.S.G.;

e che il reddito complessivo, e quindi il reddito del proprio nucleo familiare, nell'anno _____ è stato di € _____, come da indicazioni sotto;

☐ che la propria famiglia, oltre che dall'istante, è composta da:

1) _____, nato a _____ il _____,
CF _____, avente rapporto di parentela con il
dichiarante: _____, che nell'anno _____
ha percepito un reddito di € _____;

2) _____, nato a _____ il _____,
CF _____, avente rapporto di parentela con il
dichiarante: _____, che nell'anno _____
ha percepito un reddito di € _____;

3) _____, nato a _____ il _____,
CF _____, avente rapporto di parentela con il
dichiarante: _____, che nell'anno _____
ha percepito un reddito di € _____;

4) _____, nato a _____ il _____,
CF _____, avente rapporto di parentela con il
dichiarante: _____, che nell'anno _____
ha percepito un reddito di € _____;

5) _____, nato a _____ il _____,
CF _____, avente rapporto di parentela con il
dichiarante: _____, che nell'anno _____
ha percepito un reddito di € _____;

che pertanto, il reddito del proprio nucleo familiare è inferiore al limite posto dall'art. 76 d.P.R. n. 115/2002 attualmente di Euro 13.659,64, elevabile di Euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi (art. 92 d.P.R. n. 115/2002) e quindi per un totale massimo di € $(13.659,64 + 1.032,91 \times \text{_____}) = \text{_____}$

SI IMPEGNA

- a comunicare entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, le eventuali variazioni del proprio reddito che fossero rilevanti ai fini della concessione del beneficio;
- ad integrare la eventuale documentazione allegata, ove il Signor Giudice lo reputi necessario, nel termine che sarà assegnato (art. 79, 3° co. dpr n. 115/02);
e, pertanto

CHIEDE

sussistendone le condizioni, di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato
CON RICHIESTA DI NOTIFICA, SIA DELLA RISPOSTA ALLA PRESENTE ISTANZA, SIA DI OGNI PROVVEDIMENTO CONSEGUENTE (IVI COMPRESSE LE LIQUIDAZIONI INNANZI A CODESTO GIUDICE E A QUELLI SUCCESSIVI) PRESSO IL DIFENSORE AVV. _____ NELLO STUDIO DEL QUALE, ELEGGE SPECIFICO DOMICILIO)¹

DELEGA

espressamente al deposito della presente istanza, ed alle successive eventuali verifiche, il
nominato difensore, Avv. _____ ovvero
_____ incaricato dal medesimo.

Allega i seguenti documenti:

1. Fotocopia documento identità, firmata ai fini dell'autocertificazione;

2. _____

3. _____

4. _____

Con osservanza

_____, (_____), li _____

Firma dell'Istante (anche ai fini dell'autocertificazione)

¹ Parte eventuale.

Vista: è autentica (ai soli fini dell'istanza, del conferimento dell'incarico di deposito della stessa e di elezione del domicilio per la notifica, non per la sottoscrizione delle autocerificazioni).

Anche per delega al sopra nominato incaricato.

Avv.

TRIBUNALE MONOCRATICO

DIBATTIMENTO

IPOTESI 1 - Udienza predibattimentale.

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 350,00
INTRODUTTIVA	NO
ISTRUTTORIA	NO
DECISIONALE	€ 550,00
TOTALE	€ 900,00 – 1/3 ex art. 106-bis = € 600,00

IPOTESI 2 - Udienza predibattimentale con fase introduttiva.

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 350,00
INTRODUTTIVA	€ 360,00
ISTRUTTORIA	NO
DECISIONALE	€ 550,00
TOTALE	€ 1.260,00 – 1/3 ex art. 106-bis = € 840,00

IPOTESI 3 - Udienza predibattimentale o dibattimento: definizione con rito abbreviato semplice.

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 400,00
INTRODUTTIVA	NO
ISTRUTTORIA	NO
DECISIONALE	€ 1.100,00
TOTALE	€ 1.500,00 – 1/3 ex art. 106-bis = € 1.000,00

IPOTESI 4 - Udienza predibattimentale o dibattimento: definizione con rito abbreviato condizionato.

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 400,00
INTRODUTTIVA	NO
ISTRUTTORIA	€ 570,00
DECISIONALE	€ 1.100,00
TOTALE	€ 2.070,00 – 1/3 ex art. 106-bis = € 1.380,00

**IPOTESI 5 - Udienza predibattimentale o dibattimento:
definizione con rito abbreviato condizionato e fase introduttiva.**

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 400,00
INTRODUTTIVA	€ 284,00
ISTRUTTORIA	€ 570,00
DECISIONALE	€ 1.100,00
TOTALE	€ 2.354,00 – 1/3 ex art. 106-bis = € 1.569,33

**IPOTESI 6 - Udienza predibattimentale definita con messa
alla prova.**

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 350,00
INTRODUTTIVA	€ 300,00
ISTRUTTORIA	NO
DECISIONALE	€ 850,00
TOTALE	€ 1.500,00 – 1/3 ex art. 106-bis = € 1.000,00

**IPOTESI 7 - Procedimenti senza istruttoria, definiti ex artt. 129
o 420-quater c.p.p.**

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 250,00
INTRODUTTIVA	NO
ISTRUTTORIA	NO
DECISIONALE	€ 710,00
TOTALE	€ 960,00 – 1/3 ex art. 106-bis = € 640,00

**IPOTESI 8 - Sentenze ex artt. 129 o 420-quater c.p.p., con fase
introduttiva.**

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 250,00
INTRODUTTIVA	€ 284,00
ISTRUTTORIA	NO
DECISIONALE	€ 710,00
TOTALE	€ 1.244,00 – 1/3 ex art. 106-bis = € 829,33

segue: Tribunale monocratico, dibattimento

IPOTESI 9 - Sentenza ex art. 162-ter c.p.

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 325,00
INTRODUTTIVA	NO
ISTRUTTORIA	NO
DECISIONALE	€ 875,00
TOTALE	€ 1.200,00 – 1/3 ex art. 106-bis = € 800,00

IPOTESI 10 - Sentenze predibattimentali con patteggiamento.

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 325,00
INTRODUTTIVA	NO
ISTRUTTORIA	NO
DECISIONALE	€ 875,00
TOTALE	€ 1.200,00 – 1/3 ex art. 106-bis = € 800,00

IPOTESI 11- Direttissima con convalida e patteggiamento o rito abbreviato (compreso condizionato).

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 375,00
INTRODUTTIVA	NO
ISTRUTTORIA	€ 660,00
DECISIONALE	€ 1.225,00
TOTALE	€ 2.250,00 – 1/3 ex art. 106-bis = € 1.500,00

IPOTESI 12 - Direttissima solo fase di convalida (cui segue giudizio ordinario).

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 350,00
INTRODUTTIVA	NO
ISTRUTTORIA	€ 250,00
DECISIONALE	€ 360,00
TOTALE	€ 960,00 – 1/3 ex art. 106-bis = € 640,00

segue: Tribunale monocratico, dibattimento

IPOTESI 13 - Dibattimento ordinario.

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 350,00
INTRODUTTIVA	NO
ISTRUTTORIA	€ 600,00
DECISIONALE	€ 1.000,00
TOTALE	€ 1.950,00 – 1/3 <i>ex art. 106-bis</i> = € 1.300,00

TRIBUNALE MONOCRATICO

ESECUZIONE

IPOTESI 14 - Incidente di esecuzione proposto dal PM, senza udienza ma con attività.

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 390,00
INTRODUTTIVA	€ 426,00
ISTRUTTORIA	NO
DECISIONALE	NO
TOTALE	€ 816,00 – 1/3 <i>ex art. 106-bis</i> = € 544,00

IPOTESI 15 - Incidente di esecuzione proposto dal PM, con udienza.

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 390,00
INTRODUTTIVA	NO
ISTRUTTORIA	NO
DECISIONALE	€ 709,00
TOTALE	€ 1.099,00 – 1/3 <i>ex art. 106-bis</i> = € 733,00

segue: Tribunale monocratico, esecuzione

IPOTESI 16 - Incidente di esecuzione proposto dal PM, con udienza e attività.

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 237,00
INTRODUTTIVA	€ 284,00
ISTRUTTORIA	NO
DECISIONALE	€ 709,00
TOTALE	€ 1.230,00 – 1/3 <i>ex art. 106-bis</i> = € 820,00

IPOTESI 17 - Incidente di esecuzione proposto dal Difensore, senza udienza e senza attività.

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 390,00
INTRODUTTIVA	€ 426,00
ISTRUTTORIA	NO
DECISIONALE	NO
TOTALE	€ 816,00 – 1/3 <i>ex art. 106-bis</i> = € 544,00

IPOTESI 18 - Incidente di esecuzione proposto dal Difensore, con udienza.

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 390,00
INTRODUTTIVA	€ 426,00
ISTRUTTORIA	NO
DECISIONALE	€ 709,00
TOTALE	€ 1.525,00 – 1/3 <i>ex art. 106-bis</i> = € 1.016,00

UFFICIO GIP/GUP

COGNIZIONE

IPOTESI 19 - Esame 415-bis c.p.p.

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 450,00
INTRODUTTIVA	NO
ISTRUTTORIA	NO
DECISIONALE	NO
TOTALE	€450,00 – 1/3 ex art. 106-bis = € 300,00

IPOTESI 20 - Esame 415-bis c.p.p., con interrogatorio e/o memoria difensiva.

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 633,00
INTRODUTTIVA	€ 495,00
ISTRUTTORIA	NO
DECISIONALE	NO
TOTALE	€ 1.135,00 – 1/3 ex art. 106-bis = € 752,00

IPOTESI 21 – Opposizione alla richiesta di archiviazione, con fase introduttiva.

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 425,00
INTRODUTTIVA	€ 400,00
ISTRUTTORIA	NO
DECISIONALE	€ 675,00
TOTALE	€ 1.500,00 – 1/3 ex art. 106-bis = € 1.000,00

IPOTESI 22 – Opposizione alla richiesta di archiviazione, senza fase introduttiva.

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 525,00
INTRODUTTIVA	NO
ISTRUTTORIA	NO
DECISIONALE	€ 675,00
TOTALE	€ 1.200,00 – 1/3 ex art. 106-bis = € 800,00

segue: Ufficio GIP/GUP, cognizione

IPOTESI 23 – Convalida, fermo, arresto ed allontanamento dalla casa familiare.

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 350,00
INTRODUTTIVA	NO
ISTRUTTORIA	€ 450,00
DECISIONALE	€ 550,00
TOTALE	€ 1.350,00 - 1/3 ex art. 106-bis = € 900,00

IPOTESI 24 - Indagini difensive.

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 550,00
ISTRUTTORIA	€ 950,00
TOTALE	€ 1.500,00 - 1/3 ex art. 106-bis = € 1.000,00

IPOTESI 25 - Incidente probatorio.

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 550,00
ISTRUTTORIA	€ 950,00
TOTALE	€ 1.500,00 - 1/3 ex art. 106-bis = € 1.000,00

IPOTESI 26 - Incidente probatorio su richiesta del difensore.

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 550,00
INTRODUTTIVA	€ 378,00
ISTRUTTORIA	€ 950,00
TOTALE	€ 1.878,00 - 1/3 ex art. 106-bis = € 1.252,00

IPOTESI 27 - Udienza preliminare senza fase introduttiva.

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 851,00
INTRODUTTIVA	NO
ISTRUTTORIA	NO
DECISIONALE	€ 709,00
TOTALE	€ 1.560,00 - 1/3 ex art. 106-bis = € 1.040,00

segue: Ufficio GIP/GUP, cognizione

IPOTESI 28 - Udienza preliminare con fase introduttiva.

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 851,00
INTRODUTTIVA	€ 378,00
ISTRUTTORIA	NO
DECISIONALE	€ 709,00
TOTALE	€ 1.938,00 – 1/3 ex art. 106-bis = € 1.292,00

IPOTESI 29 - Udienza preliminare definita con messa alla prova.

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 350,00
INTRODUTTIVA	€ 300,00
ISTRUTTORIA	NO
DECISIONALE	€ 850,00
TOTALE	€ 1.500,00 – 1/3 ex art. 106-bis = € 1.000,00

IPOTESI 30 - Procedimento definito con rito abbreviato.

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 633,00
INTRODUTTIVA	NO
ISTRUTTORIA	NO
DECISIONALE	€ 1.036,50
TOTALE	€ 1.696,50 – 1/3 ex art. 106-bis = € 1.131,00

IPOTESI 31 - Procedimento definito con rito abbreviato condizionato.

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 633,00
INTRODUTTIVA	NO
ISTRUTTORIA	€ 780,00
DECISIONALE	€ 1.036,50
TOTALE	€ 2.746,50 – 1/3 ex art. 106-bis = € 1.651,00

IPOTESI 32 - Procedimento con costituzione di parte civile, definito con rito abbreviato condizionato.

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 633,00
INTRODUTTIVA	€ 378,00
ISTRUTTORIA	€ 780,00
DECISIONALE	€ 1.036,00
TOTALE	€ 2.827,00 – 1/3 ex art. 106-bis = € 1.884,00

segue: Ufficio GIP/GLP, cognizione

IPOTESI 33 - Udienza preliminare definita ex artt. 129 o 420-quater c.p.p.

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 430,00
INTRODUTTIVA	NO
ISTRUTTORIA	NO
DECISIONALE	€ 710,00
TOTALE	€ 1.140,00 – 1/3 ex art. 106-bis = € 760,00

IPOTESI 34 - Udienza di fronte al GIP (convalida a piede libero, proroga indagini e ulteriori ipotesi non ricomprese nelle precedenti)

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 426,00
INTRODUTTIVA	NO
ISTRUTTORIA	NO
DECISIONALE	€ 711,00
TOTALE	€ 1.137,00 – 1/3 ex art. 106-bis = € 760,00

IPOTESI 35 - Udienza preliminare definita con patteggiamento.

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 600,00
INTRODUTTIVA	NO
ISTRUTTORIA	NO
DECISIONALE	€ 900,00
TOTALE	€ 1.500,00 – 1/3 ex art. 106-bis = € 1.000,00

IPOTESI 36 - Opposizione a decreto penale di condanna definita con rito abbreviato semplice.

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 500,00
INTRODUTTIVA	NO
ISTRUTTORIA	NO
DECISIONALE	€ 1.150,00
TOTALE	€ 1.650,00 – 1/3 ex art. 106-bis = € 1.100,00

IPOTESI 37 - Opposizione a decreto penale di condanna definitiva con rito abbreviato condizionato

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 426,00
INTRODUTTIVA	NO
ISTRUTTORIA	€ 520,00
DECISIONALE	€ 1.087,00
TOTALE	€ 2.033,00 - 1/3 ex art. 106-bis = € 1.355,00

IPOTESI 38 - Opposizione a decreto penale di condanna definitiva con patteggiamento.

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 500,00
INTRODUTTIVA	NO
ISTRUTTORIA	NO
DECISIONALE	€ 1.150,00
TOTALE	€ 1.650 - 1/3 ex art. 106-bis = € 1.100,00

IPOTESI 39 - Opposizione a decreto penale di condanna definitiva con messa alla prova.

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 350,00
INTRODUTTIVA	€ 300,00
ISTRUTTORIA	NO
DECISIONALE	€ 850,00
TOTALE	€ 1500,00 - 1/3 ex art. 106-bis = € 1000,00

IPOTESI 40 - Opposizione a decreto penale di condanna, con costituzione di parte civile, definitiva con rito abbreviato semplice.

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 500,00
INTRODUTTIVA	€ 528,00
ISTRUTTORIA	NO
DECISIONALE	€ 772,00
TOTALE	€ 1.800,00 - 1/3 ex art. 106-bis = € 1.200,00

UFFICIO GIP/GUP

ESECUZIONE

IPOTESI 41 - Incidente di esecuzione proposto dal PM, senza udienza ma con attività.

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 426,00
INTRODUTTIVA	€ 378,00
ISTRUTTORIA	NO
DECISIONALE	NO
TOTALE	€ 804,00 – 1/3 ex art. 106-bis = € 536,00

IPOTESI 42 - Incidente di esecuzione proposto dal PM, con udienza.

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 426,00
INTRODUTTIVA	NO
ISTRUTTORIA	NO
DECISIONALE	€ 709,00
TOTALE	€ 1.135,00 – 1/3 ex art. 106-bis = € 756,00

IPOTESI 43 - Incidente di esecuzione proposto dal PM, con udienza e attività.

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 426,00
INTRODUTTIVA	€ 378,00
ISTRUTTORIA	NO
DECISIONALE	€ 709,00
TOTALE	€ 1.513,00 – 1/3 ex art. 106-bis = € 1.008,00

IPOTESI 44 - Incidente di esecuzione proposto dal Difensore, senza udienza e senza attività.

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 426,00
INTRODUTTIVA	€ 378,00
ISTRUTTORIA	NO
DECISIONALE	NO
TOTALE	€ 804,00 – 1/3 ex art. 106-bis = € 536,00

UFFICIO GIP/GUP

ESECUZIONE

**IPOTESI 41 - Incidente di esecuzione proposto dal PM,
senza udienza ma con attività.**

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 426,00
INTRODUTTIVA	€ 378,00
ISTRUTTORIA	NO
DECISIONALE	NO
TOTALE	€ 804,00 – 1/3 ex art. 106-bis = € 536,00

**IPOTESI 42 - Incidente di esecuzione proposto dal PM,
con udienza.**

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 426,00
INTRODUTTIVA	NO
ISTRUTTORIA	NO
DECISIONALE	€ 709,00
TOTALE	€ 1.135,00 – 1/3 ex art. 106-bis = € 756,00

**IPOTESI 43 - Incidente di esecuzione proposto dal PM,
con udienza e attività.**

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 426,00
INTRODUTTIVA	€ 378,00
ISTRUTTORIA	NO
DECISIONALE	€ 709,00
TOTALE	€ 1.513,00 – 1/3 ex art. 106-bis = € 1.008,00

**IPOTESI 44 - Incidente di esecuzione proposto dal Difensore,
senza udienza e senza attività.**

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 426,00
INTRODUTTIVA	€ 378,00
ISTRUTTORIA	NO
DECISIONALE	NO
TOTALE	€ 804,00 – 1/3 ex art. 106-bis = € 536,00

segue: Ufficio GIP/GUP, esecuzione

**IPOTESI 45 - Incidente di esecuzione proposto dal Difensore,
con udienza.**

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 426,00
INTRODUTTIVA	€ 378,00
ISTRUTTORIA	NO
DECISIONALE	€ 709,00
TOTALE	€ 1.513,00 – 1/3 ex art. 106-bis = € 1.008,00

TRIBUNALE COLLEGIALE

DIBATTIMENTO

IPOTESI 46 - Dibattimento senza fase introduttiva.

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 400,00
INTRODUTTIVA	NO
ISTRUTTORIA	€ 1.175,00
DECISIONALE	€ 1.200,00
TOTALE	€ 2.775,00 - 1/3 ex art. 106-bis = € 1.850,00

IPOTESI 47 - Dibattimento con fase introduttiva.

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 400,00
INTRODUTTIVA	€ 378,00
ISTRUTTORIA	€ 1.175,00
DECISIONALE	€ 1.200,00
TOTALE	€ 3.153,00 - 1/3 ex art. 106-bis = € 2.102,00

IPOTESI 48 - Direttissima con convalida, definita con patteggiamento o rito abbreviato

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 425,00
INTRODUTTIVA	NO
ISTRUTTORIA	€ 925,00
DECISIONALE	€ 1.050,00
TOTALE	€ 2.400,00 - 1/3 ex art. 106-bis = € 1.600,00

ESECUZIONE

IPOTESI 49 - Incidente di esecuzione proposto dal PM, senza udienza ma con attività.

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 450,00
INTRODUTTIVA	€ 378,00
ISTRUTTORIA	NO
DECISIONALE	NO
TOTALE	€ 828,00 - 1/3 ex art. 106-bis = € 552,00

segue: Tribunale collegiale, esecuzione

**IPOTESI 50 - Incidente di esecuzione proposto dal PM,
con udienza.**

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 450,00
INTRODUTTIVA	NO
ISTRUTTORIA	NO
DECISIONALE	€ 710,00
TOTALE	€ 1.160,00 – 1/3 <i>ex art. 106-bis</i> = € 774,00

**IPOTESI 51 - Incidente di esecuzione proposto dal PM, con
udienza e attività.**

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 450,00
INTRODUTTIVA	€ 378,00
ISTRUTTORIA	NO
DECISIONALE	€ 709,00
TOTALE	€ 1.537,00 – 1/3 <i>ex art. 106-bis</i> = € 1.025,00

**IPOTESI 52 - Incidente di esecuzione proposto dal Difensore,
senza udienza e senza attività.**

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 450,00
INTRODUTTIVA	€ 378,00
ISTRUTTORIA	NO
DECISIONALE	NO
TOTALE	€ 828,00 – 1/3 <i>ex art. 106-bis</i> = € 552,00

**IPOTESI 53 - Incidente di esecuzione proposto dal Difensore,
con udienza.**

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 450,00
INTRODUTTIVA	€ 378,00
ISTRUTTORIA	NO
DECISIONALE	€ 709,00
TOTALE	€ 1.537,00 – 1/3 <i>ex art. 106-bis</i> = € 1.025,00

RIESAME

IPOTESI 54 - Riesame personale.

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 300,00
INTRODUTTIVA	€ 750,00
ISTRUTTORIA	NO
DECISIONALE	€ 900,00
TOTALE	€ 1.950,00 – 1/3 ex art. 106-bis = € 1.300,00

IPOTESI 55 - Riesame reale.

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 300,00
INTRODUTTIVA	€ 750,00
ISTRUTTORIA	NO
DECISIONALE	€ 900,00
TOTALE	€ 1.950,00 – 1/3 ex art. 106-bis = € 1.300,00

IPOTESI 56 - Appello cautelare.

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 200,00
INTRODUTTIVA	€ 1.000,00
ISTRUTTORIA	NO
DECISIONALE	€ 700,00
TOTALE	€ 1.900,00 – 1/3 ex art. 106-bis = € 1.260,00

GIUDICE DI PACE

INDAGINI PRELIMINARI

IPOTESI 1 - Opposizione a richiesta di archiviazione, con fase introduttiva.

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 378,00
INTRODUTTIVA	€ 236,50
ISTRUTTORIA	NO
DECISIONALE	NO
TOTALE	€ 614,50 – 1/3 ex art. 106-bis = € 410,00

DIBATTIMENTO

IPOTESI 2 - Procedimenti senza istruttoria, definiti ex artt. 129 o 420-quater c.p.p.

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 189,00
INTRODUTTIVA	NO
ISTRUTTORIA	NO
DECISIONALE	€ 331,00
TOTALE	€ 520,00 – 1/3 ex art. 106-bis = € 347,00

IPOTESI 3 - Sentenza ex art. 129 o art. 420-quater c.p.p. con fase introduttiva.

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 189,00
INTRODUTTIVA	€ 236,50
ISTRUTTORIA	NO
DECISIONALE	€ 331,00
TOTALE	€ 756,50 – 1/3 ex art. 106-bis = € 505,00

segue: Giudice di pace

IPOTESI 4 - Dibattimento ordinario senza fase introduttiva.

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 283,50
INTRODUTTIVA	NO
ISTRUTTORIA	€ 567,00
DECISIONALE	€ 496,50
TOTALE	€ 1.347,00 - 1/3 ex art. 106-bis = € 898,00

IPOTESI 5 - Dibattimento ordinario con fase introduttiva.

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 283,50
INTRODUTTIVA	€ 354,75
ISTRUTTORIA	€ 567,00
DECISIONALE	€ 496,50
TOTALE	€ 1.701,75 - 1/3 ex art. 106-bis = € 1.134,50

ESECUZIONE

IPOTESI 6 - Incidente di esecuzione proposto dal PM, senza udienza con attività

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 189,00
INTRODUTTIVA	€ 236,50
ISTRUTTORIA	NO
DECISIONALE	NO
TOTALE	€ 425,50 - 1/3 ex art. 106-bis = € 284,00

IPOTESI 7 - Incidente di esecuzione proposto dal PM, con udienza

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 189,00
INTRODUTTIVA	NO
ISTRUTTORIA	NO
DECISIONALE	€ 331,00
TOTALE	€ 520,00 - 1/3 ex art. 106-bis = € 347,00

segue: Giudice di pace

**IPOTESI 8 - Incidente di esecuzione proposto dal PM,
con udienza e attività.**

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 189,00
INTRODUTTIVA	€ 236,50
ISTRUTTORIA	NO
DECISIONALE	€ 331,00
TOTALE	€ 756,50 – 1/3 ex art. 106-bis = € 505,00

**IPOTESI 9 - Incidente di esecuzione proposto dal Difensore,
senza udienza e senza attività.**

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 189,00
INTRODUTTIVA	€ 236,50
ISTRUTTORIA	NO
DECISIONALE	NO
TOTALE	€ 425,50 – 1/3 ex art. 106-bis = € 284,00

**IPOTESI 10 - Incidente di esecuzione proposto dal Difensore,
con udienza.**

FASE	ONORARIO
STUDIO	€ 189,00
INTRODUTTIVA	€ 236,50
ISTRUTTORIA	NO
DECISIONALE	€ 331,00
TOTALE	€ 756,50 – 1/3 ex art. 106-bis = € 505,00